



CIRCOLARE N.4/2015

Come noto la Finanziaria 2015 ha introdotto un innovativo metodo di versamento dell'IVA, c.d. "split payment", per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate **nei confronti di Enti pubblici** che **"non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto"**.

In particolare, il nuovo art. 17-ter, DPR n. 633/72, prevede che i soggetti ivi richiamati sono tenuti **"in ogni caso" a versare l'IVA agli stessi addebitata direttamente all'Erario** e non al fornitore (cedente / prestatore), entro termini e con modalità stabiliti da un apposito Decreto.

Come evidenziato nella Relazione accompagnatoria al ddl della Finanziaria 2015 il nuovo art. 17-ter **"attuata una peculiare tipologia di «split payment» in base al quale ... [viene] accreditato al fornitore ... il solo importo del corrispettivo pagato dalla P.A., al netto dell'IVA indicata in fattura. Tale imposta ... [viene] sottratta alla disponibilità del fornitore e accreditata in un apposito conto per essere acquisita direttamente dall'Erario"**.

Ora con il Decreto 23.1.2015 il MEF ha reso note le citate disposizioni attuative, applicabili **"alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015"**.

RIFLESSI IN CAPO AL CEDENTE / PRESTATORE

Come anticipato dall'Agenzia delle Entrate, il Decreto in esame specifica che il cedente / prestatore deve emettere fattura ex art. 21, DPR n. 633/72, contenente in particolare **"l'evidenziazione dell'imposta"** e la dicitura **"scissione dei pagamenti"**.

L'art. 2, comma 2, DM 23.1.2015 dispone espressamente che le fatture in esame vanno annotate nel registro delle fatture emesse / corrispettivi, **"senza computare l'imposta ivi indicata nella liquidazione periodica"**.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del Decreto in esame, a seguito dell'introduzione del citato art. 17-ter, **non è più applicabile** quanto previsto dall'art. 6, comma 5, DPR n. 633/72, ossia l'esigibilità differita dell'IVA per le operazioni effettuate nei confronti degli Enti pubblici ivi richiamati. Di conseguenza è venuta meno anche la possibilità (applicabile fino al 31.12.2014) di optare per l'esigibilità "immediata" dell'IVA da parte del cedente / prestatore.

Per consentire al cedente / prestatore la corretta contabilizzazione dell'operazione (il credito v/clienti deve corrispondere al totale fattura al netto dell'IVA a debito che non sarà incassata) è possibile riportare "in diminuzione" l'importo dell'imposta a carico dell'Ente pubblico.

**Esempio**

La Alfa srl (soggetto mensile) deve fatturare una cessione nei confronti del Comune di Brescia (imponibile € 10.000).

Nella fattura, emessa in data 3.2.2015, oltre a riportare l'IVA addebitata al cliente, va indicato che trattasi di un'operazione con "scissione dei pagamenti".

ALFA SRL	Spett.le COMUNE DI BRESCIA
<u>Fattura n. 15 del 3.2.2015</u>	
....	
Imponibile	€ 10.000,00
IVA 22%	€ <u>2.200,00</u>
Totale fattura	€ 12.200,00
IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72	€ <u>2.200,00</u> -
Netto da pagare	€ 10.000,00
<i>Operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23.1.2015</i>	

L'IVA a debito non dovrà essere considerata dalla società in sede di determinazione del saldo della liquidazione periodica IVA. Il Comune pagherà alla società soltanto l'ammontare dell'imponibile (€ 10.000).

Milano, 5 Febbraio 2015